

## DIRETTIVA CANTONALE

# Contributi per la gestione di biotopi nell'ambito di accordi con gli agricoltori

1	ASPETTI GENERALI .....	2
2	BASI LEGALI E COORDINAMENTO CON SETTORE AGRICOLO .....	2
3	PRINCIPI PER L'IMPOSTAZIONE DEGLI ACCORDI DI GESTIONE .....	2
4	AMMONTARE DEI CONTRIBUTI .....	3
4.1	Contributi per la gestione rispettosa delle <u>zone nucleo in SAU</u> .....	3
4.2	Contributi per la gestione di <u>biotopi in zona di estivazione</u> .....	4
4.3	Contributi per la gestione di <u>zone cuscinetto nutrienti</u> .....	4
4.4	Contributi per <u>misure ricorrenti</u> .....	5
4.4.1	Recinzioni con pastore elettrico.....	5
4.4.2	Lotta alle specie indesiderate .....	5
4.5	Contributi una tantum .....	5
5	ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA .....	5

## 1 ASPETTI GENERALI

Il valore naturalistico dei biotopi quali torbiere, paludi, prati e pascoli secchi, siti di riproduzione di anfibi, golene è dato dalla presenza di piante e animali rari e da biocenosi ricche di specie. La loro protezione è sancita dalle vigenti leggi in ambito di protezione della natura ed è attuata dai Cantoni, su mandato della Confederazione.

La tutela viene garantita tramite l'istituzione di aree protette. La conservazione dei biotopi richiede un'utilizzazione agricola adeguata e idonea alle condizioni delle biocenosi protette (sfalcio, pascolo estensivo). In determinate situazioni è necessario predisporre e gestire conseguentemente delle zone cuscinetto (fascia di protezione attorno al nucleo dei biotopi).

## 2 BASI LEGALI E COORDINAMENTO CON SETTORE AGRICOLO

La stipulazione di accordi di gestione con gli agricoltori per la cura dei biotopi e il relativo pagamento di contributi per le prestazioni ecologiche fornite si basa sull'art. 18c cpv 1 della Legge federale sulla protezione della natura (LPN). Il capoverso successivo dello stesso articolo (art. 18c cpv 2 LPN), sancisce il diritto a un equo compenso di proprietari fondiari e gestori che si impegnano per la cura di biotopi.

Il principio dell'accordo di gestione è consolidato nella Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN, art. 17 cpv2 e 3) e nel relativo Regolamento del 23 gennaio 2013 (RLCN, art. 17).

Al fine di evitare doppi pagamenti per una medesima prestazione, ai sensi dell'art. 19 dell'Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), è necessario un coordinamento tra i due settori di protezione della natura e dell'agricoltura.

L'utilizzazione di base delle superfici inventariate è sostenuta tramite i contributi agricoli ai sensi dell'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD); le prestazioni supplementari specifiche, mirate al perseguimento degli obiettivi e all'applicazione delle misure gestionali dettati dalla protezione della natura, vengono finanziate tramite la LPN<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda le superfici inventariate la cui manutenzione è affidata a gestori che non hanno diritto a ricevere pagamenti diretti, il finanziamento della gestione avviene interamente tramite la LPN.

I pagamenti sono previsti solo per agricoltori o gestori che concludono un accordo di gestione con l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP).

## 3 PRINCIPI PER L'IMPOSTAZIONE DEGLI ACCORDI DI GESTIONE

Gli accordi di gestione possono essere stipulati per tutti i tipi di biotopi. Possono inoltre essere stipulati per superfici all'interno di comprensori di valorizzazione PPS e per misure in favore di specie particolari (es. *Serapias vomeracea*).

La determinazione dei contributi avviene mediante l'applicazione dei criteri guida fissati nella presente direttiva. Gli importi tengono conto dei sussidi versati dalla Sezione dell'agricoltura.

È previsto il versamento di contributi per le seguenti prestazioni ecologiche:

- gestione rispettosa delle zone nucleo, in particolare di biotopi palustri (paludi, torbiere, siti di riproduzione d'anfibi), ambienti particolari (superfici ruderali, prati adiacenti a corpi d'acqua, ecc.), prati e pascoli secchi, superfici in comprensori di valorizzazione PPS o superfici di promozione di specie particolari;
- gestione estensiva delle zone cuscinetto nutrienti
- contributi per misure ricorrenti, quali recinzioni con pastore elettrico, lotta alle specie indesiderate;
- contributi una tantum per l'acquisto di materiale o esecuzione di particolari misure di ripristino.

<sup>1</sup> Protection des biotopes et politique agricole: fiche Prestations supplémentaires selon la LPN, OFEV, 2015



**Sfalcio non annuale**

Se, per motivi esclusivamente naturalistici specificati nell'accordo, la gestione non deve essere effettuata annualmente, negli anni senza gestione viene versato unicamente l'eventuale contributo qualitativo LPN.

**Gestioni che richiedono più interventi annuali**

Nel caso in cui siano necessari più sfalci all'anno, i contributi per prestazioni supplementari LPN vengono moltiplicati per il numero di sfalci eseguiti.

**4.2 Contributi per la gestione di biotopi in zona di estivazione****Pascoli**

Sui pascoli secchi situati in zona di estivazione viene versato un contributo per l'adattamento del pascolo alle esigenze naturalistiche, più un eventuale supplemento nel caso in cui la gestione sia poco redditizia dal punto di vista agricolo. Il pascolo viene regolato per ogni singolo settore nel piano di gestione allegato all'accordo.

- Pascolo adatto alle esigenze naturalistiche 350 fr/ha
- Supplemento per pascolo non redditizio dal punto di vista agricolo 500 fr/ha

**Gestione a sfalcio o a strame**

Per la gestione a sfalcio o a strame delle zone nucleo situate in zona di estivazione sono previsti contributi per prestazioni LPN (cf. 4.1), analogamente agli oggetti situati in SAU.

Viene inoltre versato un contributo qualitativo LPN:

Terreni da strame 2000 fr/ha

Prati estensivi 1200 fr/ha

I prati situati nella regione di estivazione gestiti a sfalcio per tradizione, ai sensi dell'art. 19 cpv 5 e 6 dell'Ordinanza sulla terminologia agricola, vengono considerati alla stessa stregua dei prati da sfalcio situati in SAU.

**4.3 Contributi per la gestione di zone cuscinetto nutrienti**

Le zone cuscinetto nutrienti sono definite a tutela dei biotopi palustri. Queste superfici sono da gestire senza utilizzo di concimi né di prodotti fitosanitari. L'utilizzazione viene indirizzata per favorire la qualità botanica e può variare leggermente da una superficie all'altra (es. più sfalci, sfalcio anticipato,...). Essa viene quindi precisata in dettaglio nel piano di gestione allegato all'accordo.

Nel caso di superfici che non hanno diritto a contributi per la promozione della biodiversità (SPB) livello qualitativo II tramite i pagamenti diretti<sup>3</sup>, viene versato un contributo qualitativo LPN.

Questo contributo non può essere superiore al contributo di livello qualitativo II (LQII) previsto dall'OPD per la rispettiva superficie. In caso di cambiamenti sostanziali degli importi OPD, il contributo qualitativo LPN sarà adattato conseguentemente.

Contributo qualitativo LPN per zone cuscinetto 1000 fr/ha

Dove necessario, possono inoltre essere versati gli stessi contributi per prestazioni LPN come per le zone nucleo (cf. 4.1).

<sup>3</sup> Superfici senza specie indicatrici della qualità botanica per LQ II o gestori non aventi diritto ai contributi agricoli SPB

#### 4.4 Contributi per misure ricorrenti

##### 4.4.1 Recinzioni con pastore elettrico

Il contributo per posa e rimozione del pastore elettrico a tutela dei biotopi (es. esclusione al pascolo) o per la corretta gestione dei pascoli secchi, comprensivo dei costi d'ammortamento e di sostituzione del materiale, ammonta all'anno a :

0.40 Fr/m

##### 4.4.2 Lotta alle specie indesiderate

Tale contributo viene corrisposto per la gestione di superfici occupate in larga misura da specie neofite e/o invasive che compromettono il valore naturalistico del biotopo, es. *Solidago*, felce, rovi, ailanto,...

Si compongono dei contributi per le prestazioni LPN (cf 4.1) e dei seguenti supplementi:

- |  |            |
|--|------------|
| - lotta alle specie indesiderate erbacee   | 1000 fr/ha |
| - lotta alle specie indesiderate arbustive | 1500 fr/ha |

Questi contributi vengono versati per sfalcio e unicamente per la superficie effettiva interessata dalla lotta alle specie indesiderate.

Il contributo per la lotta alle specie indesiderate può essere stanziato per un periodo massimo di 4 anni, dopodiché le misure di gestione devono essere nuovamente valutate e ridefinite.

#### 4.5 Contributi una tantum

Sono previsti contributi una tantum per prestazioni che vengono fornite eccezionalmente e non in modo ricorrente quali ad esempio: indennizzo dell'acquisto di materiale (es. pastore elettrico), primo intervento di ripristino di una situazione consona all'utilizzazione agricola (es. decespugliamento), gestione dei ricacci per alcuni anni dopo interventi di recupero. Per ottenere il contributo una tantum l'agricoltore deve presentare di un preventivo specifico per l'acquisto del materiale o per la prestazione lavorativa. L'Ufficio natura e paesaggio definisce in seguito l'opportunità del contributo e l'effettivo importo sussidiabile. Il contributo viene in seguito corrisposto in base ai costi realmente sostenuti.

## 5 ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA

21 LUG. 2016

Bellinzona, .....


### DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Direttore



Claudio Zali

Il Direttore della  
Divisione sviluppo territoriale e mobilità



Riccardo De Gottardi